



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Procedura di VIA-PAUR

**Art. 27bis - D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
Legge Regionale n. 4/2018**

ECO·RECUPERI
Raccolte Differenziate per l'Ufficio

Eco-Recuperi S.r.l.

Sede legale e impianto: Via Roma, 24 - 48027 Solarolo (RA)

Faenza, il 25/08/2021

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA)
tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371
www.serecol.it - e-mail info@serecol.it
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - R.E.A. RA n° 105903

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**



DOCUMENTO REDATTO DA:

**SERVIZI ECOLOGICI**

Società Cooperativa

Via Firenze, 3 – 48018 Faenza (RA) – tel. +39 0546 665410 – fax +39 0546 665371 – R.E.A. RA n° 105903
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 – Albo soc. coop.ve n. A100247 – <http://www.serecol.it> – e-mail info@serecol.it

GRUPPO DI LAVORO:

Dott.ssa Stefania Ciani

Il tecnico competente in acustica
Ing. Micaela Montesi
Provincia di Ravenna
Provvedimento n. 664 del 20/12/2005
ENTECA n. 5518

Dott.ssa Lara Brunelli**Dott. Stefano Costa**

Il tecnico competente in acustica
Christian Bandini
Provincia di Ravenna
Provvedimento n. 665 del 20/12/2005
ENTECA n. 6031

Il tecnico competente in acustica
Dott. Mattia Benamati
ARPAE SAC
Provvedimento n. 290 del 21/01/2017
ENTECA n. 6037



Sommario

A.	INTRODUZIONE	4
A.1.	Premessa	4
A.2.	Valutazione di Impatto Ambientale	5
A.3.	Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – Art. 208 D.Lgs. 152/06 smi	6
A.4.	Procedimento unico di VIA	6
A.5.	Impostazione dello studio	7
A.6.	Descrizione introduttiva del progetto	8
A.7.	Metodi usati per la selezione delle alternative.....	9
A.8.	Natura dei servizi delle opere progettate	9
A.9.	Eventuali finanziamenti pubblici e costo dell’opera	9
A.10.	Spese istruttorie.....	9
A.11.	Ubicazione dell’impianto e inquadramento territoriale	10
B.	QUADRO PROGRAMMATICO.....	12
B.1.	Pianificazione Regionale – Emilia Romagna	12
B.1.1.	Piano Territoriale Regionale (PTR)	12
B.1.2.	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	12
B.1.3.	Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	15
B.1.4.	Piano Integrato Regionale della Qualità dell’Aria (PAIR)	17
B.1.5.	Piano Regionale Gestione Rifiuti.....	19
B.1.6.	Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico (AdB Reno – PSAI Reno).....	21
B.2.	Pianificazione Provinciale – Provincia di Ravenna	23
B.2.1.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	23
B.3.	Pianificazione comunale – Comune di Solarolo.....	27
B.3.1.	Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA)	27
B.3.2.	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	31
B.3.3.	Piano Operativo Comunale (POC).....	38
B.3.4.	Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)	38
B.4.	Aree protette	39
B.5.	Coerenza del progetto con le norme	40
B.6.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione	41
C.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	42
C.1.	Valutazione di Impatto Ambientale	42
C.2.	Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC.....	43
C.3.	Rifiuti	44
C.4.	Emissioni in atmosfera	45
C.5.	Suolo e sottosuolo	47
C.6.	Scarichi idrici	48
C.7.	Inquinamento acustico	48



A. INTRODUZIONE

A.1. Premessa

Lo studio è stato impostato come previsto dalla *Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti"*, e fa riferimento alla modifica dell'azienda Eco-Recuperi S.r.l. con sede legale in via Roma 24 in Comune di Solarolo (RA). L'azienda si occupa di ritiro, selezione e gestione di rifiuti.

Attualmente l'impianto è autorizzato con:

- Provvedimento n. 581 del 23/02/2012: Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero/riciclaggio (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per una capacità istantanea pari a 70 tonnellate in stoccaggio (R13) e una quantità massima annua di 3.500 tonnellate/anno da destinare a recupero/riciclaggio (R5);
- Provvedimento n. 1292 del 03/05/2016: Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva di:
 - o autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

L'area di svolgimento dell'attività sarà ampliata con l'annessione del capannone adiacente, un tempo interessata dall'attività di Microlaser, autorizzata con provvedimento AUA DET-AMB 1001-2016 21, autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 smi.

La modifica in esame riguarda:

- incremento della capacità di stoccaggio puntuale in R13/D15 per rifiuti non pericolosi da 70 ton a 500 ton puntuali;
- possibilità di stoccaggio puntuale in R13/D15 per rifiuti pericolosi pari a 49 ton puntuali;
- incremento della capacità di smaltimento e recupero in R12 di rifiuti non pericolosi da 3.500 ton/anno a max 40 ton/giorno, cioè 10.000 ton/anno;
- incremento della capacità di smaltimento e recupero in R4/R5 di rifiuti non pericolosi da 3.500 ton/anno a max 40 ton/giorno, cioè 10.000 ton/anno;
- attività di smaltimento e recupero in R12/R4/R5 di rifiuti pericolosi per max 9 ton/giorno, cioè 2.250 ton/anno;

L.R. n. 4 del 20/04/2018

In relazione a quanto previsto dalla norma regionale di riferimento, la modifica è riconducibile rispettivamente alle fattispecie B.2.49) e B.2.50) di cui all'allegato B.2 della L.R. 4/2018.

B.2. 49)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

B.2. 50)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

La modifica è quindi assoggettata a Verifica di Assoggettabilità (Screening).

Ai sensi dell'Articolo 4 comma 2 della Legge Regionale n. 4 del 20/04/2018, su istanza del proponente, sono assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2, B.3.



L'impianto è attualmente autorizzato con provvedimento di n. 581 del 23/02/2012 e AUA n. 1292 del 03/05/2016.

Il provvedimento di Autorizzazione all'attività di messa in riserva (R13) e recupero/riciclaggio (R5) n. 581 del 23/02/2012 scade il 28/02/2022; almeno 180 giorni prima della scadenza l'azienda è tenuta alla presentazione di apposita domanda di rinnovo, pertanto entro il 28/08/2021.

Considerando che l'azienda ha l'obbligo di presentare domanda di rinnovo di autorizzazione alla gestione di rifiuti entro il 28/08/2021, l'azienda procede pertanto alla presentazione di istanza per l'attivazione del Procedimento di Autorizzazione Unico di VIA (PAUR) volontario comprendente anche l'Autorizzazione Unica in regime ordinario per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'Art. 208 D.Lgs. 152/06.

Per approfondimenti si faccia riferimento ai successivi paragrafi.

A.2. Valutazione di Impatto Ambientale

Normativa Nazionale

Gli interventi esaminati nel presente studio sono quelli previsti dal progetto di modifica dell'impianto della Eco-Recuperi Srl di Solarolo.

In relazione a quanto previsto dall'allegato IV, Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., gli interventi previsti dal suddetti progetto possono essere riconducibili alla fattispecie:

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo la normativa nazionale gli interventi in oggetto devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Normativa Regionale

In relazione a quanto previsto dalla norma regionale di riferimento, la modifica è riconducibile rispettivamente alle fattispecie B.2.49) e B.2.50) di cui all'allegato B.2 della L.R. 4/2018.

B.2. 49)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

B.2. 50)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

La modifica è quindi assoggettata a Verifica di Assoggettabilità (Screening).

Ai sensi dell'Articolo 4 comma 2 della Legge Regionale n. 4 del 20/04/2018, su istanza del proponente, sono assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2, B.3. L'azienda intende attivare Procedimento di Autorizzazione Unico di VIA volontario.



A.3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – Art. 208 D.Lgs. 152/06 smi

Attualmente l'impianto è autorizzato con:

- Provvedimento n. 581 del 23/02/2012: Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero/riciclaggio (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per una capacità istantanea pari a 70 tonnellate in stoccaggio (R13) e una quantità massima annua di 3.500 tonnellate/anno da destinare a recupero/riciclaggio (R5);
- Provvedimento n. 1292 del 03/05/2016: Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva di:
 - o autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

L'azienda intende procedere alla richiesta di rinnovo di Autorizzazione per la gestione rifiuti ai sensi dell'Art. 208 D.Lgs. 152/06 smi da presentare entro il 28/08/2021, cioè 180 giorni prima della scadenza della stessa.

L'azienda procede pertanto alla presentazione di istanza per l'attivazione del Procedimento di Autorizzazione Unico Regionale di VIA (PAUR) volontario comprendente anche l'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'Art. 208 D.Lgs. 152/06.

L'Autorità Competente è la Regione Emilia Romagna che si avvale di ARPAE SAC della Provincia di Ravenna per l'istruttoria.

A.4. Procedimento unico di VIA

Ai sensi dell'Art.15, comma 3, della L.R. 4/18 "3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti";

Nell'ambito del procedimento unico di VIA relativo al progetto in oggetto, si richiede siano rilasciati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 4/18, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto di seguito elencati:

Pareri necessari per la realizzazione e gestione dell'opera in progetto	Ente competente al rilascio
Provvedimento di VIA ai sensi della L.R 4/2018	Regione Emilia Romagna (che si avvale di ARPAE SAC della Provincia di Ravenna per l'istruttoria)
Parere sull'impatto ambientale L.R. 4/2018, art. 19, comma 7	Comune di Solarolo
Rinnovo di Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 208, D.Lgs. 152/06)	ARPAE di Ravenna



Pareri necessari per la realizzazione e gestione dell'opera in progetto	Ente competente al rilascio
Parere preventivo in materia antincendio (DPR n. 151/2011)	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna
Parere di compatibilità ambientale	- ARPAE SAC Provincia di Ravenna - ARPAE ST Provincia di Ravenna - Comune di Solarolo

A.5. Impostazione dello studio

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) contiene gli elementi tecnici necessari alla V.I.A. e ha l'obiettivo di evidenziare, prima che sia realizzata un'opera, quali sono gli impatti ambientali che potrebbero essere causati dall'opera stessa. Lo studio è costituito da 3 documenti:

- Inquadramento Programmatico e normativa di riferimento: finalizzato a verificare la congruità dell'intervento rispetto alla pianificazione urbanistica del territorio e delle attività in esso insediato, a tutti i livelli di governo: regionale, provinciale, comunale, settoriale ecc.;
- Inquadramento Progettuale: descrive le caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera, indicando anche natura e quantità di risorse impiegate, nonché il grado di qualità delle scelte tecniche operate in relazione alle prevedibili modifiche indotte dalla realizzazione dell'opera sull'ambiente;
- Inquadramento Ambientale e stima degli impatti: propone un inquadramento del territorio e dell'ambiente interessati dall'opera, i fattori ambientali da studiare e più precisamente le componenti naturali e culturali; inoltre vengono valutati gli aspetti analitico-previsionali e le interazioni tra opera ed ambiente comprensiva della pre-valutazione d'incidenza ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Domanda di rinnovo di Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'Art. 208 D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e D.P.R. 59/2013.

Nella parte dello studio destinata a definire in che modo l'intervento proposto nel suo complesso interferisce con l'ambiente circostante, è stato necessario prendere in considerazione diversi fattori ambientali di riferimento e più precisamente:

- atmosfera e clima;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- clima acustico;
- flora e vegetazione;
- fauna;
- ecosistemi;
- paesaggio;
- sistema socio-economico.

Gruppo di lavoro

Quadro di riferimento Programmatico

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott.ssa Lara Brunelli (Servizi Ecologici società cooperativa)

**Quadro di riferimento Progettuale**

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott.ssa Lara Brunelli (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Quadro di riferimento Ambientale

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott.ssa Lara Brunelli (Servizi Ecologici società cooperativa)

P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

La società cooperativa Servizi Ecologici svolge attività di consulenza in materia di ambiente e sicurezza dal 1983, anno della sua fondazione e da allora ha maturato esperienze e specializzazioni in campo ambientale che comprendono consulenza in materia di rifiuti, analisi delle sostanze odorigene, studi di impatto ambientale, IPPC, previsioni d'impatto acustico.

A.6. Descrizione introduttiva del progetto

La modifica dell'impianto della Eco-Recuperi S.r.l. di Solarolo (RA) riguarda l'annessione del capannone limitrofo già esistente, un tempo appartenente alla Microlaser.

Con l'annessione del nuovo capannone l'azienda intende incrementare le attività di gestione di rifiuti, comprendendo anche quelli pericolosi con attività R12/R4/R5, incrementando la capacità di stoccaggio e aumentato i quantitativi da trattare.

La modifica prevede quindi inoltre di incrementare il set di codici EER autorizzati al trattamento, includendone anche di pericolosi, oltre che l'inserimento dell'attività R12 che prevede separazione merceologica per diverse tipologie di rifiuti.

A livello autorizzativo, la modifica prevede quanto segue.

	Stato di Fatto	Stato di Progetto
Stoccaggio (R13/D15)		
- Non pericolosi	70 ton puntuali	500 ton puntuali
- Pericolosi	-	49 ton puntuali
Trattamento R4/R5		
- Non pericolosi	3.500 ton/anno	40 ton/giorno e 10.000 ton/anno
Trattamento R12		
- Non pericolosi	-	40 ton/giorno e 10.000 ton/anno
Trattamento R12/R4/R5 (somma delle 3 operazioni)		
- Pericolosi	-	9 ton/giorno e 2.250 ton/anno

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al quadro di riferimento progettuale.



A.7. Metodi usati per la selezione delle alternative

Per la selezione delle alternative si è cercato di affrontare l'analisi attraverso la comparazione delle diverse alternative nel modo più "integrato" possibile.

Per fare ciò ogni singola alternativa, realizzativa, gestionale e di ubicazione, è stata analizzata, in ordine di importanza, con riferimento agli impatti ambientali diretti, impatti ambientali indiretti, efficacia di trattamento, impatti socio – economici, costi di realizzazione.

L'analisi ambientale è stata fatta ponendo maggiore accento agli elementi locali, senza trascurare eventuali inquinamenti a livello globale.

Le alternative tecnologiche sono state basate sugli anni di esperienza della società Servizi Ecologici in materia di fonti rinnovabili, riferimenti bibliografici e analisi costi – benefici.

A.8. Natura dei servizi delle opere progettate

La modifica in esame si concretizza nell'ampliamento delle aree di stoccaggio dei rifiuti, nella possibilità di trattare rifiuti pericolosi e la possibilità di compiere l'attività R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11) su diverse tipologie di rifiuti, oltre che nell'incremento dell'area di impianto per l'annessione di un capannone limitrofo già esistente.

A.9. Eventuali finanziamenti pubblici e costo dell'opera

Non sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione dell'intervento.

I costi previsti per la modifica dell'impianto comprendono le pratiche e l'acquisto del capannone; ammontano a circa 950.000 €.

A.10. Spese istruttorie

Le spese previste per l'istruttoria della VIA sono pari allo 0,03% del costo totale dell'opera, con un minimo di 1.000 euro per la procedura di VIA.

La spesa pari a 1.000 euro sarà versata nel conto di ArpaE tramite la piattaforma PagoPA, come previsto dalla normativa vigente.

A.11. Ubicazione dell'impianto e inquadramento territoriale

L'impianto in esame si trova in via Roma 24 a Solarolo; si trova a meno di 1 km dal centro abitato, al confine con aree coltivate, in una zona pianeggiante a pochi metri slm. Le coordinate sono 44°21'10.37"N e 11°51'6.99"E.

L'area indicata comprende anche quella del capannone in acquisizione alla società.

L'area in esame è identificata dalle immagini satellitari e dell'inquadramento CTR seguenti¹.



Figura A-1: Vista panoramica dell'impianto dall'alto.

¹ Fonti: Google Earth e <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/catalogo/dati-cartografici/cartografia-di-base/cartografia-tecnica/layer-10> - Siti consultati il giorno 24.06.21.



Figura A-2: Vista panoramica dell'impianto con indicazioni delle coordinate.




Figura A-3: Carta tecnica regionale Emilia Romagna.



B. QUADRO PROGRAMMATICO

B.1. Pianificazione Regionale – Emilia Romagna

B.1.1. Piano Territoriale Regionale (PTR)²

Il PTR è stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla legge regionale n. 6 del 6 luglio 2009.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 20/2000 è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo quattro forme di capitale territoriale sociale:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness);
- obiettivi per il capitale ecosistemico-paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo-infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

Il PTCP vigente della provincia di Ravenna recepisce i vincoli di cui al PTR.

B.1.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)³

Il Piano territoriale paesistico regionale (Ptp) è parte tematica del Piano territoriale regionale (Ptr) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento

² Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/programmazione-territoriale/ptr-piano-territoriale-regionale/> - Sito consultato il giorno 22.07.21.

³ Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> - Sito consultato il giorno 22.07.21.

all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il Piano Paesistico Regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Il PTCP vigente della provincia di Ravenna recepisce i vincoli di cui al PTPR.

Figura B-1: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Tavola 4: unità di paesaggio




Figura B-2: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Cartografia delle tutele del PTPR 1993⁴




Tavola Tutele Paesaggistiche

Art.6 Unità di paesaggio



Art.9 Sistema collinare



Art.12 Sistema costiero



Art.9 Sistema dei crinali



Art.32 Aree studio



Art.12 Progetti di tutela



Art.30 Parchi nazionali



Art.30 Parchi regionali



Art.23c Bonifiche



Art.16a Ambiti delle colonie marine



Art.23 Edifici di interesse storico



Art.22 Insediamenti storici



Art.21d Elementi delle centuriazione



Art.21c Tutela della struttura centuriata



Art.21b2 Aree con materiali archeologici



Art.21b1 Aree archeologiche



Art.21a Complessi archeologici



Art.21b1 Aree archeologiche



Art.21a Complessi archeologici



Art.20 Dossi



Art.25 Tutela naturalistica



Art.19 Zone di interesse paesaggistico



Art.18 Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua



Art.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua



Art.16 Edifici delle colonie marine



Art.13 Zone di riqualificazione della costa e arenile



Art.14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione immagine turistica



Art.15 Zone di tutela della costa e arenile



Art.28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei



Cartografia di sfondo

Province



Comuni semplificati



Non sono identificati vincoli nell'area in esame.

⁴ Fonte: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html> - Sito consultato il giorno 22.07.21.



B.1.3. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)⁵

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1° Febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Le principali misure del PTA sono le seguenti:

- 1 Rispetto del deflusso minimo vitale (DMV)
- 2 Risparmio e razionalizzazione dei prelievi e dei consumi idrici
- 3 Riutilizzo reflui a scopi irrigui
- 4 Collettamento agglomerati urbani principali (> 2000 AE)
- 5 Collettamento agglomerati urbani minori (> 200 AE)
- 6 Trattamento spinto del fosforo
- 7 Trattamento spinto dell'azoto
- 8 Disinfezione estiva depuratori
- 9 Vasche di prima pioggia
- 10 Contenimento spandimenti zootecnici
- 11 Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT)
- 12 Rinaturalizzazione fluviale
- 13 Azioni aggiuntive di mitigazione

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.

⁵ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito consultato il giorno 22.07.21.

Figura B-3: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura B-4: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali




Figura B-5: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99



L'impianto è localizzato a circa 1,2 km dal torrente Senio. Per vincoli specifici riguardanti la tutela delle acque si faccia riferimento alla pianificazione provinciale e comunale.



B.1.4. Piano Integrato Regionale della Qualità dell'Aria (PAIR)⁶

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM₁₀, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Sei gli ambiti di intervento del Piano: la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l'agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Si precisa che la DGR n. 1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" ha stabilito:

- di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- che le previsioni di cui all'art. 22, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;
- che le disposizioni di cui all'art. 24, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'art.2, del D.M. 6/8/2020.

Si riportano gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi.

2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

SEZIONE IV: MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 19: Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

⁶ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020> - Sito visitato il giorno 22.07.21.



1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:
 - a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "*BAT conclusions*") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.
2. Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle *BAT conclusions*.
3. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.2, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.
4. In caso di nuove installazioni ovvero di modifiche di installazioni esistenti, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) può consentire l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS), nei casi previsti nelle norme, se avviene in sostituzione di combustibili con fattori di emissione maggiori per PM₁₀ ed NOx e/o assicurando un bilancio emissivo tale per cui la modifica in esame non provochi un aumento delle suddette emissioni. Tale disposizione non si applica agli impianti di smaltimento dei rifiuti.
5. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali volontari per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.

Articolo 20: Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.
3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del progetto presentato.
4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

La modifica all'impianto prevede l'ampliamento dell'attività esistente di Eco-Recuperi, con l'annessione dello stabile limitrofo già esistente, che un tempo ospitava l'attività di Microlaser.

Entrambe le aziende erano autorizzate per il funzionamento di emissioni in atmosfera che, nello stato di progetto, non subiranno modifiche né strutturali, né di portata o inquinanti emessi.

Nello scenario di progetto non sono previsti peggioramenti in termini di emissioni in atmosfera.

Considerando che nello scenario di progetto non sono previsti incrementi delle emissioni in atmosfera nello stato di progetto, non risulta necessaria l'adozione di misure di mitigazione o compensazione dell'effetto delle emissioni introdotte.

Per questi motivi si ritiene rispettato il bilancio a saldo zero in termini di emissioni in atmosfera. Per approfondimenti si faccia riferimento ai quadri di riferimento progettuale e ambientale.



B.1.5. Piano Regionale Gestione Rifiuti⁷

L'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.16.

Come previsto dalla dall'art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n.129 del 06.05.16). Si riportano le azioni previste per l'impianto in esame.

Articolo 18: Disposizioni per i rifiuti speciali

1. Il Piano assume:

a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

b) il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.

3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano ai capitoli 9 e 12.

4. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti nei termovalorizzatori e negli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

Articolo 13: Definizione e gestione degli impianti per i rifiuti urbani

1. Il sistema impiantistico regionale per i rifiuti urbani è costituito dai seguenti tipi di impianti:

a) impianti di termovalorizzazione;

b) discariche;

c) impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico;

d) impianti stoccaggio e di trasferimento.

2. Il Piano individua come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani il sistema impiantistico individuato al comma 1 oltre alle altre tipologie impiantistiche che dovessero rendersi necessarie per la chiusura del ciclo di gestione.

3. Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a trattare una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente sono al medesimo conformate.

4. Ai sensi della normativa vigente, gli impianti di cui al comma 1 e le altre dotazioni destinate alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono di proprietà degli Enti locali per la parte finanziata dalla tariffa e dalla pubblica contribuzione e, ai sensi dell'articolo 826, comma 3, del codice civile e, ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile. ATERSIR inserisce nel contratto di affidamento del servizio apposita clausola che prevede il regime giuridico della proprietà delle opere ed infrastrutture da realizzare in attuazione del Piano d'Ambito.

Sugli impianti e le altre dotazioni destinate alla gestione integrata dei rifiuti urbani di proprietà di soggetti rientranti nel campo di applicazione del comma 11 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali in attuazione del medesimo comma.

5. La disposizione di cui al comma 3 ha valore di prescrizione.

Articolo 16: Impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico

1. Gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuati negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 del Piano. I flussi dei rifiuti in uscita da tali impianti sono

⁷ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti> – Sito consultato il giorno 19.12.19.



- regolati dal Piano qualora inviati agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1).
2. Il Piano prevede la cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico indicati al capitolo 9. Alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti indicata al capitolo 9 potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, l'alienazione ovvero la chiusura dell'impianto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione

Articolo 17: Autorizzazioni agli impianti

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste.
2. In attuazione anche dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2000, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.
3. I nuovi impianti di trattamento rifiuti devono essere autorizzati utilizzando le migliori tecniche disponibili di cui all'art. 5 comma 1 lett. L-ter) del D.Lgs 152/2006.
4. Le autorizzazioni degli impianti esistenti devono essere adeguate agli standard ambientali previsti dalle Decisioni sulle conclusioni sulle Best Available Techniques (cosiddette "BAT conclusions") relative all'impianto in base alla normativa vigente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

La modifica in esame prevede variazioni nella capacità di trattamento dell'impianto, grazie all'implemento delle lavorazioni a cui sottoporre i rifiuti; alcune categorie di rifiuti, come previsto dalla modifica in esame, potranno essere sottoposti a pretrattamento tramite trituratore (attività R12) per consentire una separazione merceologica, in modo da migliorare la qualità dei rifiuti da sottoporre a successivo trattamento.


Considerando che nell'area non sono presenti vincoli storici, archeologici o naturalistici tali da impedire la modifica in esame e che l'area è idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, la modifica in esame è conforme a quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dell'Emilia Romagna.

B.1.6. Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico (AdB Reno – PSAI Reno)⁸

La Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è stata adottata con delibera C.I. n. 3/1 del 07.11.2016 e approvato per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05.12.2016.

L'area ricade in parte anche nel Piano Stralcio dell'autorità di bacino del Reno, pertanto si riporta anche la planimetria MP12 del piano stralcio.

Figura B-6: Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno – Variante di coordinamento tra Piano Gestione Rischio Alluvioni e Piani Stralcio di bacino – Tavola MP12



L'area della Eco-Recuperi è classificata come P2 per alluvioni poco frequenti.

TITOLO V – COORDINAMENTO CON IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI**Art. 31 (contenuti e finalità)**

1. Le disposizioni del presente Titolo V attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure previste dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", definite nel PGRA interessate da inondazioni secondo gli scenari alluvioni frequenti, poco frequenti o rare:

- aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
- aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
- aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)

3. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con riferimento a tre tipologie di fenomeni:

- fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA "ambito Corsi d'acqua Naturali")
- fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA "ambito Reticolo di Bonifica")
- fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA "ambito Costa").

⁸ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-reno> <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-reno/psai> - Sito consultato il giorno 21.06.21.

**Art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti , poco frequenti o rare)**

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno :

a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008;

(Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).

4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d'acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all'art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali . Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell'avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

La modifica in esame non prevede la realizzazione di nuovi edifici o modifiche alle sagome degli esistenti. Il rispetto del franco del tirante idrico di riferimento è stato rispettato in fase di realizzazione del capannone.

Considerando inoltre che non si sono mai verificati allagamenti o eventi analoghi, la modifica all'impianto non inficia il rispetto del tirante idrico, pertanto la modifica è conforme al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Reno.

B.2. Pianificazione Provinciale – Provincia di Ravenna

B.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)⁹


Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica dei Comuni. In particolare, recepisce gli interventi definiti a livello regionale e nazionale rispetto al sistema infrastrutturale e primario e definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale. Se il Piano territoriale regionale (PTR) è lo strumento principale di riferimento per la costruzione dell'orizzonte strategico, il PTCP rappresenta la sede in cui vengono delineate e declinate le strategie e precisate le loro ricadute territoriali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna è redatto secondo le disposizioni della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

Il PTCP è stato adottato con Deliberazione C.P. n. 51 del 06/06/2005 e approvato con Deliberazione C.P. n. 9 del 28/02/2006, successivamente ha subito numerose varianti, l'ultima delle quali era la Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017; tale variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019.

Si riportano di seguito le mappe del PTCP per l'area in esame.

Figura B-7: PTCP Provincia Ravenna – Tavola 1: Unità di paesaggio



L'area in esame appartiene all'unità di paesaggio n. 12-A della centuriazione.


⁹ Fonte: <http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Territorio/PTCP-Piano-Territoriale-di-Coordinamento-Provinciale> - Sito visitato il giorno 21.06.21.

Figura B-8: PTCP Provincia Ravenna – Tavola 2-11: Tutela di sistemi ambientali e risorse naturali e storico-culturali




L'area in esame non presenta vincoli per i sistemi ambientali e le risorse naturali e storico-culturali.

Figura B-9: PTCP Provincia Ravenna – Tavola 3-11: Tutela di sistemi ambientali e risorse naturali e storico-culturali



L'area in esame non è interessata da tutela per le risorse idriche superficiali e sotterranee.

Figura B-10: PTCP Provincia Ravenna – Piano Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.10 del 27/02/2019




L'area in esame è idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

Figura B-11: PTCP Provincia Ravenna – Tavola 5: Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del terreno rurale




L'area in esame non presenta vincoli per la mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi o articolazione del terreno rurale; è classificata come Ambiti rurali a prevalente vocazione produttiva agricola.

Figura B-12: PTCP Provincia Ravenna – Tavola 6: Progetto reti ecologiche in Provincia di Ravenna.



L'area è classificata come ambito specializzato per attività produttive.

Figura B-13: PTCP Provincia Ravenna – Quadro conoscitivo Tavola C.1.4.1 – Ambiti specializzati per attività produttive



La zona è classificata come aree produttive (per attività secondarie o terziarie) esterne agli ambiti.

Il progetto non interferisce le NTA del PTCP della Provincia di Ravenna; non vi sono elementi ostativi alla realizzazione del progetto che è conforme dalle NTA del PTCP della Provincia di Ravenna.



B.3. Pianificazione comunale – Comune di Solarolo

B.3.1. Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA)¹⁰

Il Piano Strutturale Comunale Associato delinea le scelte strategiche di assetto, sviluppo e tutela della integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale del territorio dell'Ambito faentino indicando i criteri cui le successive azioni e progetti puntuali dovranno attenersi.

Il PSC Associato viene interpretato come una nuova opportunità per garantire flessibilità e automatica convergenza a livello sovralocale delle tematiche territoriali ed è fondato su una visione organica e inedita del territorio con l'obiettivo di promuovere strategie urbanistiche orientate ad elevare il benessere della collettività.

Obiettivi strategici generali:

- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale e di un miglioramento complessivo della qualità dell'ambiente;
- in particolare, i nuovi ambiti devono rispondere in modo preciso a criteri di localizzazione accorpata e qualità urbanistica;
- assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- elevare la qualità della vita e la qualità urbana mediante il miglioramento di quella ambientale, architettonica e sociale del territorio, in particolare attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e artistica del tessuto esistente;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
- in particolare, occorre prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative, derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione urbanistica.

Indirizzi precisi:

- individuare e riqualificare i confini dei centri urbani cercando di dare priorità alle scelte rivolte alla saturazione e riqualificazione degli spazi incompiuti e/o incongrui prima di aggiungere aree nuove;
- caratterizzare i centri urbani con funzioni compatibili fra loro;
- valorizzare con regole ambientali, l'ambiente urbano, quello extraurbano e le nuove zone di trasformazione;
- non considerare prioritari ed esaustivi i parametri edilizi tradizionali;
- incentivare i progetti di urbanistica sostenibile e di bioedilizia anche con agevolazioni economiche in quanto l'obiettivo è la qualità delle trasformazioni;
- perseguire sotto forma di accordi specifici e trasparenti la partecipazione dei privati alle trasformazioni urbanistiche;
- lasciare ampio spazio a regole presuntive e non prescrittive;
- evidenziare le scelte urbanistiche a livello descrittivo e grafico alla stregua di progetti, con creatività e innovazione;
- la semplificazione normativa da perseguire ad ogni livello;
- la flessibilità delle scelte deve comunque essere garantita attraverso strumenti agili, di manutenzione continua, per garantire attualità al Piano.

In conformità ai contenuti della L.R. n.20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" del D.G.R. n.173/2001 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione" e della pianificazione sovraordinata

¹⁰ Fonte: <http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio/Il-Piano-Strutturale-Comunale-Associato-PSCA> - Sito visitato il giorno 21.06.21.

sono stati redatti un complesso di documenti tra loro integrati (di conoscenza, di indirizzo, vincolo e tutela) che concorrono nel loro insieme al conseguimento degli obiettivi del Piano.
Si riportano estratti delle tavole di piano per l'area in esame.

Figura B-14: PSCA Piano Strutturale Comunale Associato – PSC 4.A_2 – Aspetti condizionanti Tutele: natura e paesaggio






Figura B-15: PSC Piano Strutturale Comunale Associato – PSC 4.B_2 – Aspetti condizionanti Tutele: storia e archeologia






L'area non presenta vincoli per natura e paesaggio.


Nell'area in esame non è indicata la presenza di edifici di valore culturale-testimoniale e neanche di aspetti naturalistici di rilievo.

Figura B-16: PSCA Piano Strutturale Comunale Associato – PSC 4.C_2 – Aspetti condizionanti Tutele: sicurezza del territorio




Nell'area non è indicato rischio idraulico, da frana o da assetto dei versanti; l'area appartiene al piano di bacino del torrente Senio (Autorità bacino Reno).

Figura B-17: PSCA Piano Strutturale Comunale Associato – PSC 4.D_2 – Aspetti condizionanti Tutele: impianti e infrastrutture



L'area appartiene alla delimitazione del centro abitato (Art. 13.2 PSCA).

Figura B-18: PSCA Piano Strutturale Comunale Associato – PSC 3_7 – Aspetti strutturanti Progetto: scenario



Infrastrutture per la mobilità

	Autostrada		Adeguamento autostrada		
	Viabilità primaria esistente		Adeguamento viabilità primaria		Viabilità primaria di progetto
	Viabilità secondaria esistente		Adeguamento viabilità secondaria		Viabilità secondaria di progetto
	Viabilità locale esistente		Corridoio per la viabilità di progetto		Attuazione infrastruttura tramite accordo intercomunale
	Rete ferroviaria principale esistente		Rete ferroviaria secondaria esistente		Tratto ferroviario di progetto
	Percorso ciclopedonale esistente		Percorso ciclopedonale di progetto		Attraversamento ciclopedonale di progetto
	Casello autostradale esistente		Scalo merci da dismettere		Attraversamento carrabile di progetto
	Casello autostradale di progetto		Scalo merci di progetto		Riqualificazione puntuale: piazza-collegamento in quota

Dotazioni strutturali previste

	Spazio collettivo comunale (Art. 8) ① Istruzione ② Verde ③ Cimitero		Dotazione ecologica-ambientale (Art. 8) Parco extraurbano
	Dotazione ecologica-ambientale (Artt. 8 - 9.5) Intervento di mitigazione e riequilibrio ambientale		Dotazione ecologica-ambientale (Artt. 8 - 9.5) Percorso ciclopedonale in ambito naturalistico
	Sicurezza idraulica del territorio (Art. 7) Cassa di espansione		Funzionalità idraulica del territorio (Art. 7) Bacino di laminazione
	Attrezzatura tecnologica (Art. 7) Ampliamento impianto smaltimento rifiuti		

L'area di studio è classificata come Ambito produttivo comunale (Art. 4.4 PSCA Faenza).
Si riporta l'articolo di riferimento per l'area in esame.

Art. 4 Ambiti del territorio urbanizzato

4. *Ambito produttivo comunale e sovracomunale (Art. A13/A14 L.R. 20/2000).* Sono gli ambiti caratterizzati prevalentemente da attività economiche che si evolvono, per quanto riguarda il dimensionamento e le funzioni, in riferimento al PRG vigente.

Il RUE persegue gli obiettivi della qualità insediativa e della sostenibilità condizionando le trasformazioni urbanistiche agli interventi di mitigazione ambientale indicati nel PSC.

Non vi sono elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame, che quindi è conforme ai vincoli previsti dal Piano Strutturale Comunale Associato dei Comuni dell'Ambito Faentino. Il progetto non modifica gli ambiti di tutela esistenti.

Il progetto in esame non produce impatti tali da compromettere la conformità rispetto ai vincoli previsti dal PSCA dell'ambito faentino, risultando pertanto conforme.


B.3.2. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)¹¹

Il RUE Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo è stato approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 48 del 06/12/2017.

Si comunica che con Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 7 del 16.03.2021 è stata approvata la "Variante al RUE Intercomunale n. 1 "Variante di assestamento"; la variante è in vigore dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURERT n. 107 parte seconda del 14.04.2021.

¹¹ Fonte: <http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Tutela-e-governo-del-territorio/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-RUE/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-RUE-Intercomunale> – Sito consultato il giorno 23.06.21.


Figura B-19: RUE – Tavola 2.3 (P.3) – Progetto



L'area è classificata come ambito produttivo misto (RUE Art. 9).

Si riportano di seguito le tavole per l'inquadramento dell'area.

Figura B-20: RUE – Tavola A.2 (C.2) – Tavola dei vincoli: Natura e paesaggio




L'area appartiene al centro urbano all'interno del territorio urbanizzato; non presenta vincoli.

Figura B-21: RUE – Tavola B.2 (C.2) – Tavola dei vincoli: Storia e archeologia




L'area è classificata come zona di media potenzialità archeologica (Art. 23.5 RUE).

Figura B-22: RUE – Tavola C.a.2 (C.2) – Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio - Acque




L'area è classificata come zona interessata da alluvioni poco frequenti (P2) all'interno del Piano Gestione Rischio Alluvioni (Art. 24 c. 9 RUE), come riportato al paragrafo B.1.6.

Figura B-23: RUE – Tavola C.b.2 (C.2) – Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio – Assetto dei versanti



L'area non presenta vincoli per l'assetto dei versanti.

Figura B-24: RUE – Tavola D.2 (C.2) – Tavola dei vincoli: Impianti e infrastrutture



L'area è classificata come non idonea per impianti nuovi ed esistenti di emittenza radio-televisiva. Si riportano gli articolo di riferimento per l'area.

Art. 9 Ambito produttivo misto (°)

1. Definizione

E' l'insieme delle aree inserite all'interno del centro urbano, in un tessuto strutturato che esprime, sulla base di pianificazioni del passato, un'organizzazione degli spazi pubblici e un'equilibrata compresenza di funzioni tali da evolvere gradualmente verso un ambito misto consolidato.

Costituisce zona omogenea D secondo il DI 1444/1968 e ambito di cui all'art. A-13 della LR 20/2000.

2. Destinazioni d'uso

Sono ammesse tutte le funzioni di cui all'art. 3 [Usi del territorio], con le seguenti limitazioni:

- il commercio al dettaglio è consentito fino al limite delle strutture di vendita medio-piccole: per tale tipologia di esercizio commerciale la Sv eccedente i 500 m2 deve essere reperita mediante il sistema degli incentivi di cui agli artt. 29 [Incentivi] e 30 [Compensazioni];
- la funzione residenziale, purché a servizio delle attività per almeno 10 anni dalla data di agibilità, è ammessa nel limite massimo di 250 m2 di Sul per ogni attività avente Sul minima di 100 m2;
- le abitazioni per l'affitto a lavoratori di imprese del luogo sono consentite, con apposito atto trascritto, nel limite del 10% della Sul realizzata.

3. Interventi



Nel rispetto delle distanze stabilite dalle norme sovraordinate sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 4 [Tipi di intervento] in base ai seguenti parametri:

- SCO max 70% della SF;
- H max 12,50 m ad esclusione dei volumi tecnici e degli ambienti chiusi, non stabilmente fruibili da persone, necessari all'accesso alle coperture degli edifici e che siano strettamente finalizzati alla manutenzione di impianti tecnologici; l'altezza massima (H max) è elevabile a 13 m a condizione che il piano terra abbia una altezza utile (Hu) pari ad almeno 3 m;
- rispetto al perimetro del centro urbano, deve essere mantenuta una fascia inedificabile di almeno 5 m ove perseguire prioritariamente la realizzazione del verde. E' comunque possibile edificare fino al limite di tale perimetro a condizione che sia contestualmente realizzata una fascia attrezzata a verde alberato di profondità pari ad almeno 5 m per tutta la lunghezza del confine, in area limitrofa della stessa proprietà: tale possibilità è limitata ai casi di lotti confinanti di proprietà privata (senza interposizioni di viabilità o altre aree di proprietà di enti pubblici).

Alle condizioni di cui all'art. 4.3 [Tipi di intervento - Norme di intervento per edifici non conformi], sono fatti salvi i volumi, le superfici coperte, le altezze, le destinazioni esistenti, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

4. Attività dismesse (°)

Qualora l'area o parte di essa sia dismessa, previa redazione di un SIO di cui all'art. 31 [Modalità di attuazione], in alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, è ammessa l'estensione della funzione residenziale fino al 40% con riferimento alla Sul esistente o di progetto. In questo caso il privato, per le finalità di cui all'art. 9.2 della Norme di Attuazione del PSC [Le quattro qualità - La qualità sociale], deve assolvere ad una delle seguenti ulteriori prestazioni:

- il 10% della Sul può essere messo a disposizione -per un periodo di almeno 8 anni- per l'affitto a prezzi convenzionati con l'Amministrazione;
- il 4% della Sul agibile, da individuare al piano terra, può essere ceduto gratuitamente al Comune per attività extra-residenziali;

in alternativa possono essere ceduti al Comune per le medesime attività, immobili di pari valore all'esterno dell'area, ritenuti congrui dall'organo competente;

- il 15% della Sul deve essere realizzato attraverso l'applicazione delle "compensazioni" di cui all'art. 30 con riferimento alle azioni puntuali previste sugli immobili di proprietà comunale per la sicurezza e l'efficienza energetica in centro storico.

Art. 23 Storia e archeologia

5. Attestazioni archeologiche e zone a diversa potenzialità archeologica

Nell'elaborato Tav. C.1.2.3.1 del PSC sono rappresentate le attestazioni archeologiche che non hanno dato luogo all'individuazione di zone assoggettate alla tutela archeologica. Gli interventi edilizi che interessano tali attestazioni archeologiche comportano la comunicazione -corredata degli elaborati esplicativi- almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna, che potrà disporre l'esecuzione di sondaggi preventivi o di altre verifiche.

Tutti gli interventi soggetti a PUA sono sottoposti al parere della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna che potrà subordinare l'inizio dei lavori ad indagine preventiva.

- Zone ad alta e zone a media potenzialità archeologica

Sono le aree caratterizzate da contesti pluri-stratificati con alta e con media probabilità di rinvenimenti archeologici.

Sono sottoposti alle prescrizioni di cui al presente comma 5 gli interventi per profondità maggiori a 1,00 m dal piano di campagna, al di fuori del sedime dei fabbricati esistenti, fermo restando che in centro storico valgono le disposizioni di cui all'art. 5.12 [Centro storico - Archeologia].

- Zone a bassa potenzialità archeologica

Sono le aree caratterizzate da una rarefazione e da una scarsa stratificazione delle presenze archeologiche.

Sono sottoposti alle prescrizioni di cui al presente comma 5 gli interventi per profondità maggiori a 1,50 m dal piano di campagna, al di fuori del sedime dei fabbricati esistenti, fermo restando che in centro storico valgono le disposizioni di cui all'art. 5.12 [Centro storico - Archeologia].

Nelle zone a diversa potenzialità archeologica l'inizio dei lavori di scavo deve essere comunicato -con elaborati esplicativi almeno 30 giorni prima alla Soprintendenza Archeologica che potrà, in relazione alle diverse zone, subordinare l'intervento all'esecuzione di sondaggi preventivi o di altre verifiche. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, senza che siano pervenute indicazioni da parte della Soprintendenza Archeologica, i lavori di scavo possono iniziare.

Art. 24 Sicurezza del territorio

9. Norme per la riduzione del rischio idraulico

Ferma restando ogni altra norma e/o prestazione relativa alla riduzione del rischio idraulico, prevista dalle presenti norme e/o da leggi o strumenti di pianificazione sovraordinati, nelle seguenti zone a rischio idraulico come individuate nella Tav. C.2.C.a "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio - acque":



- "Aree ad elevata probabilità di inondazione" e "Aree a moderata probabilità di inondazione" di cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 e "Aree di potenziale allagamento" e "Distanze di rispetto dai corpi arginali" di cui rispettivamente agli artt. 6 e 10 del *"Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli"*;

- "Aree ad alta probabilità di inondazione" e "Fasce di pertinenza fluviale" di cui rispettivamente agli artt. 16 e 18 del *"Piano Stralcio per il Bacino del torrente Senio"*, nonché "Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare" di cui all'art. 32 della Parte Quarta del *"Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino"*;

- "Aree ad alta probabilità di inondazione" e "Fasce di pertinenza fluviale" di cui rispettivamente agli artt. 16 e 18 del *"Piano Stralcio Assetto Idrogeologico"* con riferimento al torrente Santerno, nonché "Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare", di cui all'art. 28 della Parte Seconda del *"Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino"*;

per manufatti edilizi di nuova costruzione comprese le ricostruzioni, occorre adottare le seguenti regole di base, perseguendo principi di precauzione e di azione preventiva:

- impostazione del piano terreno ad una quota superiore a quella del tirante idrico statico asseverato, ove definito dalla pianificazione di settore, ovvero ad una altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione. Qualora occorra determinare un tirante dinamico, dovrà essere ottenuto da relazione specialistica di compatibilità idraulica-relazione di collasso, dalla quale desumere l'altezza del piano di imposta del piano terra necessaria a ridurre vulnerabilità ed esposizione del bene;

- divieto di realizzare locali interrati o seminterrati;

- adozione di accorgimenti atti ad annullare o limitare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche;

- per le acque bianche dovrà essere evitato o annullato il rigurgito dai tombini, adottando valvole di non ritorno prima dell'allaccio alla pubblica fognatura o all'ingresso del fosso.

Le suddette regole di base possono essere superate, nel rispetto di ogni altra norma del RUE, mediante la progettazione di interventi alternativi/compensativi supportati da uno studio idraulico che dimostri il raggiungimento dei medesimi risultati in termini di riduzione del rischio idraulico e di esposizione del bene, da presentarsi da parte di tecnico competente in materia. In ogni caso, nei piani interrati e seminterrati sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.

Nelle seguenti zone a rischio idraulico come individuate nella Tav. C.2.C.a "Tavola dei vincoli: Sicurezza del territorio - acque":

"Aree di potenziale allagamento", "Distanze di rispetto dai corpi arginali/fasce di collasso", aree di elevata/moderata probabilità di inondazione di cui rispettivamente agli artt. 6 e 10 commi 1 e 2 e artt. 3 e 4 del *"Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico"* (PSRI/PGRA 2016) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli è vietata ogni nuova edificazione nella fascia dei 30 metri dal piede argine -ad eccezione di modesti volumi tecnici- mentre negli artt. 3 e 4 -limitatamente ai casi ivi previsti- gli interventi sono subordinati ad uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre alla Autorità idraulica competente.

Per gli ampliamenti e per gli interventi su manufatti ed edifici esistenti occorre perseguire il principio di non incremento sensibile del rischio idraulico rispetto al rischio esistente.

Quando possibile, compatibilmente con l'intervento da realizzare, dovranno essere rispettate le stesse regole descritte per le nuove costruzioni, prevedendo in ogni caso tutti gli accorgimenti facilmente adottabili per non incrementare il l'esposizione al rischio idraulico (quali paratie mobili, protezioni stagne di impianti esistenti, ecc.): tali regole hanno valore di indirizzo qualora il tecnico competente dimostri il non aumento sensibile di rischio idraulico rispetto all'esistente.

Per i manufatti edilizi di nuova costruzione comprese le ricostruzioni, per gli ampliamenti e per gli interventi su manufatti ed edifici esistenti per i quali si dimostri un aumento sensibile di rischio idraulico rispetto all'esistente, la documentazione a corredo della pratica edilizia dovrà in ogni caso comprendere i seguenti elaborati:

- Relazione di compatibilità idraulica, per gli interventi all'interno delle fasce di collasso arginale, così come definite ed individuate dal PAI/PGRA 2016 (Piano Assetto Idrogeologica, Progetto di Variante/Coordinamento tra Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico);

- Rilievo asseverato;

- Tavola del tirante idrico;

- Procedura di emergenza.

Fermo restando quanto sopra, in considerazione della pericolosità idraulica delle aree in oggetto, si richiama la necessità di adottare e mantenere in efficienza, durante la vita dell'edificio o l'esercizio delle attività produttive, anche con riferimento alle aree esterne (parcheggi, depositi materiali, ecc.), idonei accorgimenti o pratiche atte alla riduzione del rischio idraulico.

Le soluzioni progettuali individuate dal progettista al fine di corrispondere al presente comma devono essere coerenti con quanto stabilito dalla pianificazione di settore comprese le Direttive idrauliche richiamate nella Scheda dei vincoli di cui alla Tav. C.2

Il presente comma non trova applicazione per le aree interessate da alluvioni rare denominate (P1) come disciplinate nel Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino, nonché

qualora le norme di settore prevedano la diretta espressione di un parere sui progetti da parte delle strutture competenti in materia idraulica.

Si considerano prevalenti eventuali prescrizioni degli Enti competenti in ordine alla sicurezza idraulica, che non trovino alternative rispondenti a modalità o caratteristiche esecutive previste dal RUE Intercomunale.

La modifica all'impianto che prevede l'aumento delle superfici di lavorazione con l'annessione del capannone esistente limitrofo, rispetta le prescrizioni previste dalle norme tecniche di attuazione del RUE Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo.

Visto che non sono previste nuove edificazioni e neanche attività di scavo, la modifica prevista è conforme al RUE intercomunale.


B.3.3. Piano Operativo Comunale (POC)

Il Piano Operativo Comunale dell'associazione tra i Comuni dell'Ambito faentino è attualmente in fase di redazione.

B.3.4. Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)¹²

Si riporta di seguito la tavola della classificazione acustica Comunale di Solarolo di Novembre 2018.

Figura B-25: ZAC Zonizzazione Acustica Comunale – Tavola 2 – Classificazione acustica



L'area è classificata come prevalentemente produttiva (Classe V).

¹² Fonte: <http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/rumore/classificazione-acustica/> - Sito consultato il giorno 18.12.19.



B.4. Aree protette¹³

Rete Natura 2000

Natura 2000 è il sistema organizzato ("rete") di aree ("siti") destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.

Rete Natura 2000 nasce dalle due Direttive comunitarie "Uccelli" (1979) e "Habitat" (1992), profondamente innovative per quanto riguarda la conservazione della natura. Non solo semplice tutela di piante, animali e aree, ma conservazione organizzata di habitat e specie.

Le ZPS sono istituite dalla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; il SIC è istituito dalla Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Le zone di protezione speciali (ZPS), sono aree designate dagli stati membri, idonee per numero e superficie a garantire, ad alcune specie d'uccelli selvatici, condizioni favorevoli in tutta l'area di distribuzione. La designazione, in Italia, delle zone di protezione speciale, rientra nelle competenze delle regioni e delle province autonome. La normativa (Legge 103/79) istituisce un regime generale di protezione, fatte salve disposizioni particolari.

Il Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) è un sito che contribuisce in modo efficace a mantenere, o a ripristinare, un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuisce, in modo rilevante, al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali, che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Alcune aree sono classificate sia come SIC che come ZPS.

Si riporta l'elenco delle aree protette e la loro ubicazione nel territorio della provincia di Ravenna.

SIC/ZSC

- IT4070008 - Pineta di Cervia
- IT4070016 - Alta Valle del Torrente Sintria
- IT4070017 - Alto Senio
- IT4070024 - Podere Pantaleone
- IT4070025 - Calanchi pliocenici dell'Appennino faentino
- IT4070026 - Relitto della piattaforma Paguro
- IT4060018 - Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna
- IT4080007 - Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi

SIC/ZSC-ZPS

- IT4060001 - Valli di Argenta
- IT4060002 - Valli di Comacchio
- IT4060003 - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio
- IT4070001 - Ponte Alberete, Valle Mandriole
- IT4070002 - Bardello
- IT4070003 - Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
- IT4070004 - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
- IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
- IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
- IT4070007 - Salina di Cervia
- IT4070009 - Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano

¹³ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti> - Sito consultato il giorno 18.12.19.

- IT4070010 - Pineta di Classe
- IT4070011 - Vena del Gesso Romagnola
- IT4070021 - Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno
- IT4070022 - Bacini di Russi e Fiume Lamone
- IT4070027 - Bacino della ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio

ZPS

- IT4070019 - Bacini di Conselice
- IT4070020 - Bacini ex-zuccherificio di Mezzano
- IT4070023 - Bacini di Massa Lombarda




Figura B-26: Aree protette della Provincia di Ravenna

Come si osserva dalla cartografia, l'impianto si trova a poco meno di 5 km dal SIC/ZSC-ZPS IT4070027 Bacino della ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio (l'area naturalistica protetta più vicina).

Data la distanza dall'impianto, si può affermare con ragionevole grado di certezza che l'attività non abbia impatti sul sito naturalistico citato.

B.5. Coerenza del progetto con le norme

Dall'analisi della pianificazione territoriale a più livelli di approfondimento, risulta che non ci sono criticità per l'area in esame tali da ostacolare l'attuazione della modifica richiesta.

Il progetto di modifica è quindi in linea con quanto previsto e disciplinato dalla pianificazione territoriale.

Si sottolinea che le opere e tutti gli stabilimenti, anche quelli da acquisire, sono già presenti e che non sono previsti ampliamenti dei fabbricati esistenti o altre opere edili.



B.6. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione

In sintesi, l'impianto risulta pienamente conforme alla pianificazione vigente a livello provinciale e comunale e, a seguito dell'attuazione delle modifiche previste, tale livello di conformità non subirà alcuna variazione.

Si sottolinea che l'impianto è già esistente e che non sono previste modifiche significative alla volumetrica degli edifici; viste le misure adottate per l'attuazione della modifica, non si prevede la possibilità di danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee e del paesaggio circostante.



C. NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

C.1. Valutazione di Impatto Ambientale

Si riportano di seguito le norme emanate a **LIVELLO NAZIONALE** per la V.I.A.:

- **D.P.C.M. del 27/12/1988** – Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Seconda titolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc)".

- **D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008** – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha sostanzialmente riscritto la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

- **D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010** – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc".

Il D.Lgs. 152/2006 e le successive modifiche/integrazioni hanno ridefinito il quadro normativo per l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti e le modalità di svolgimento delle relative procedure, abrogando la previgente normativa, tra cui:

- **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988** – Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

- **D.P.C.M. del 03/09/1999** – Atto di indirizzo e coordinamento che modifica il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

- **D.P.C.M. del 01/09/2000** – Modificazioni ed integrazioni del D.P.C.M. 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda la **NORMATIVA REGIONALE**, i riferimenti per la V.I.A. sono:

- **L.R. n. 9 del 18/05/1999** – Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **L.R. n. 35 del 16/11/2000** – Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **D.G.R. n. 1238 del 15/07/2002** – Approvazione "Direttiva generale sull'attuazione L.R. n.9/99, disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA e per la procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99).

- **Circolare prot. n.49760 del 27/02/2009** – Indicazioni in merito all'attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08 entro il 13 febbraio 2009.

- **D.G.R. n. 987 del 12/07/2010** – Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (Screening) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L.R. n. 9 del 1999;

- **L.R. n. 3 del 20/04/2012** - Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

- **L.R. n. 15 del 30/07/2013** - Semplificazione della disciplina edilizia.

- **Circolare Regionale Emilia Romagna** – Indirizzi per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 53 (modifiche all'Art. 4 della L.R. n. 9 del 1999) e 54 (modifiche all'Art. 4-ter della L.R. n. 9 del 1999) della Legge Regionale 30 Luglio 2013 n. 15.



C.2. Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC

I riferimenti normativi in materia di AIA-IPPC sono rappresentati da:

- **Circolare Ministeriale 13 luglio 2004** - Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I;
- **D.Lgs. n.128 del 29/06/2010** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18/06/2009, n. 69;
- **D.M. del 23/11/2001** - Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- **D.M. del 29/05/2003** - Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- **D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 (Delibera tariffario IPPC)** - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ippc) - Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005;
- **D.G.R. Atto: 2006/375 del 20/3/2006** - Approvazione settima modifica al calendario delle scadenze presentazione domande autorizzazione integrata ambientale;
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte seconda Titolo III bis** - Norme in materia ambientale;
- **D.Lgs. n. 146 del 04/03/2014** - Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/UE - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del D.Lgs. 152/2006 ("Codice ambientale");
- **D.G.R. Atto: 2004/2411 del 29/11/2004** - Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di AIA;
- **D.G.R. n. 1198 del 30/07/2007 (terza Circolare IPPC)** - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ippc) -Indirizzi alle autorità competenti per la conduzione dei procedimenti autorizzativi;
- **D.G.R. n. 1113 del 27/07/2011** - Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per gestori degli impianti e Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA);
- **D.G.R. n. 497/2012** - Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico SUAP e procedimento AIA (IPPC) e le modalità di gestione telematica;
- **D.G.R. n. 667 del 2005** - Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- **Determina n. 5249 del 2012: indicazioni utilizzo portale 2012** - Determina Del Direttore Ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249/2012: attuazione della normativa IPPC- indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- **Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 1063 del 02/02/2011** - Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e la Amministrazioni Provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA;
- **Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 3836 del 14/04/2010** - Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e la Amministrazioni Provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2009 tramite i servizi del portale IPPC-AIA;
- **Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa n.10147 del 3 agosto 2007 (terza Circolare IPPC)** - Approvazione di un fac simile di AIA per settori industriali e di un fac-simile di AIA e di piano di monitoraggio per gli impianti di allevamento;
- **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 35 del 26/05/2003** - Direttiva che



prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione;

- **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1 del 15/01/2008** - Direttiva 2008/1/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

- **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 75 del 24/11/2010** - Direttiva "IED" 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

- **D.M. del 24/04/2008 (Decreto tariffe)** - Modalità, anche contabili, e tariffe relative alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005;

- **L.R. n. 21 del 11/10/2004** - Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- **Nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna del 1 agosto 2008, PG n.187404 (quinta Circolare IPPC)** - Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004;

- **Nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2008, PG n.87782 (quarta Circolare IPPC)** - Attuazione normativa IPPC. Indicazioni alle province in merito alla comunicazione prevista dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/05 ed all'applicazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di gestione dei rifiuti (DGR. n. 1991 del 13/10/2003 e artt. 208 e 210 parte IV D.Lgs. 152/06);

- **Nota P.G. n. 16882 del 2013 (Sesta Circolare IPPC)** - Nota dell'Assessore Attività produttive, Piano energetico e sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC);

- **Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11/10/2004** - Nota Circolare dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-Romagna del 6 marzo 2006, Prot. n.AMB/AAM/06/22452 - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 Ottobre 2004.

C.3. Rifiuti

I riferimenti normativi in materia di gestione dei rifiuti sono rappresentati da:

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** - Norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I, "Gestione dei rifiuti", della Parte Quarta titolata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

- **D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008** - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

- **D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010** - Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

- **Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915** - "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 10/09/1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

- **D.Lgs. n. 99 del 27/01/92** "Utilizzo e spandimento in agricoltura di fanghi biologici";

- **Legge Ordinaria del Parlamento n. 70 del 25/01/1994** - "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

- **D.Lgs. n. 389 del 08/11/1997** - "Modificazioni ed integrazioni al D.Lgs n. 22 del 05/02/1997, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio";



- **D.Ministero Ambiente del 05/02/1998** – “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs 5/02/1997, n. 22”;
- **D.M. n. 141 del 11/03/1998** – “Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”;
- **D.M. n. 145 del 01/04/1998** – “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art. 1, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/19”;
- **D.M. n. 148 del 01/04/1998** – “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997”;
- **Prog. E.R. n. 1200 del 23/04/1998** – “Adozione del documento contenente “Indicazioni regionali sul D.Lgs 05/02/1997, n. 22 in materia di rifiuti” approvato dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23/04/1998”;
- **D.Ministero Ambiente n. 372 del 04/08/1998** – “Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti”;
- **Circolare dei MM dell’Ambiente e dell’Industria n. GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998** – “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1/04/1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1/04/1998, n. 148”;
- **Legge n. 426 del 09/12/1998** – “Nuovi interventi in campo ambientale”;
- **D.P.C.M. del 31/03/1999** – “Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 1999”;
- **Circolare del Ministero dell’Ambiente del 28/06/1999** – “Circolare recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto”;
- **Direttiva 9 Aprile 2002** - “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- **D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003** – “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- **D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003** – “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e ricupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;
- **D.M. n. 167 del 03/06/2004** – “Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti»”;
- **Comunicato regionale del 15/03/2005** “Disposizioni regionali in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.M. del 03/08/2005** – “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- **D.G.R. n. 1801 del 07/11/2005** – “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** - Norme in materia ambientale;
- **D.M. n. 186 del 05/04/2006** - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

C.4. Emissioni in atmosfera

La **NORMATIVA NAZIONALE** in materia di emissioni in atmosfera sono rappresentati da:

- **D.Lgs. n. 171 del 21/05/2004** – Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Quinta titolata “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.



- **D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010** – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd. “Correttivo Aria-Via-Ippc”.
- **D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010** – Qualità dell’aria ambiente – Attuazione direttiva 2088/50/Ce relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
- **D.P.R. n. 203 del 24/05/1988** – “Attuazione delle Direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 18 16/04/1987”;
- **D.P.C.M. del 21/07/1989** – “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/07/1986. n. 349, per l’attuazione e l’interpretazione del D.P.R. 203/88, recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali”;
- **D.Ministero Ambiente del 12/7/1990** – “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;
- **D.P.R. del 25/07/1991** “Modifiche all’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21/07/1989”;
- **D.P.R. n. 412 del 26/08/1993** - Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge n. 10 del 9/01/1991”;
- **Legge n. 549 del 28/12/1993** – “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”;
- **D.M. (Sanità) del 05/09/1994** – “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”;
- **D.P.C.M del 2/10/1995** – “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”;
- **D.Ministero Ambiente del 21/12/1995** – “Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali”;
- **D.Ministero Ambiente del 26/3/1996** – “Attuazione del decreto-legge 10/02/1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico”;
- **Legge n. 179 del 16/5/1997** – “Modifiche alla legge 28/12/1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”;
- **Legge n. 449 del 27/12/1997** – “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- **D.Ministero Ambiente 5/2/1998** - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs n. 22 del 5/02/1997”;
- **D.M. del 25/08/2000** - “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24/05/1988, n. 203”;
- **D.P.C.M. del 08/03/2002** - “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”;
- **D.M. n. 60 del 02/04/2002** - Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
- **D.M. n. 44 del 16/01/2004** - Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.D.Lgs. Governo n° 171 del 21/05/2004 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- **D.L. n. 273 del 12/11/2004** - Disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea;



- **Legge n. 316 del 30/12/2004** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea;
- **D.G.R. n. 176 del 07/02/2005** - Approvazione "Indirizzi per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria";
- **D.Lgs. n. 133 del 11/05/2005** - "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";
- **D.Lgs. n. 128 del 30/05/2005** - Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
- **Comunicato (naz.) del 30/07/2005** - Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quinta** - Norme in materia ambientale;

La **NORMATIVA REGIONALE** in materia di emissioni in atmosfera sono, invece, rappresentati da:

- **L.R. n. 3 del 21/04/1999** - "Riforma del sistema regionale e locale"
- **D.G.R. n. 960 del 16/06/1999** - Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- **D.G.R. n. 804 del 15/05/2001** - Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- **D.G.R. n. 43 del 12/01/2004** - Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) già emanate con atto di Giunta regionale 804/01;
- **D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009** - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- **D.G.R. n. 344 del 14/03/2011** - Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, ambiente per un'aria più pulita in Europa, attuata con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155. Richiesta di proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite per il biossido di azoto e per il PM10.

C.5. Suolo e sottosuolo

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** - Norme in materia ambientale;
- **D.M. del 14/01/2008** - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- **L.R. n. 19 del 30/10/2008** - Norme per la riduzione del rischio sismico;
- **L.R. n. 23 del 30/11/2009** - Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico).



C.6. Scarichi idrici

- **L.R. n. 7 del 29/01/1983** - "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 651 del 01/03/2000** - "Direttiva concernente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11/05/1999 n. 152";
- **D.Lgs. n. 258 del 18/08/2000** - "Disposizioni correttive del D.Lgs n. 152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, delle Legge n. 128/9";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003** - "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 152/99 come modificato dal D.Lgs n. 258 del 18/08/02 recante disposizioni in materia di tutela delle acque da inquinamento";
- **D.G.R. n. 2230 del 10/11/2003** - "Integrazione e rettifiche alla deliberazione 9/6/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento";
- **D.C.R. n. 633 del 22/12/2004** - "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";
- **D.G.R. n. 286 del 14/02/2005** - "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- **Reg. R. n. 4 del 29/12/2005** - "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte terza** - Norme in materia ambientale;

C.7. Inquinamento acustico

- **Legge n. 447 del 26/10/1995** - "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- **D.P.C.M. del 01/03/1991** - "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- **D.P.C.M. del 14/11/97** - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- **L.R. n. 15 del 09/05/01** - "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.G.R. n. 2053/01** - "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio";
- **D.G.R. n. 673/04** - "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.C.C. n. 73 del 14/04/2009** - "Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale".